

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 3 ottobre 2023, n. T00201

Modifica al calendario venatorio stagione 2023/2024 adottato con DPGR n. T00135 del 20/07/2023

Oggetto: Modifica al calendario venatorio stagione 2023/2024 adottato con DPGR n. T00135 del 20/07/2023.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 19 aprile 2023 n. 109, con la quale è stato affidato l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” al Dott. Vito Consoli, Direttore della Direzione regionale Ambiente;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L.R. 16 marzo 2015, n. 4, concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” ed in particolare l'art. 34, comma 13;

VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

VISTA la legge 31 dicembre 2015, n.17 “Legge di stabilità regionale 2016” pubblicata sul B.U.R. n. 105 del 31 dicembre 2015 e in particolare l'articolo 7 recante “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

CONSIDERATO di dover garantire l'attuazione di quanto stabilito dalla legge regionale n. 17/1995, art. 34, tenuto conto della citata deliberazione n. 56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7;

VISTO il proprio Decreto n. T00135 del 20 luglio 2023 recante: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2023/2024;

VISTO il proprio Decreto n. T00189 del 20 luglio 2023 recante: Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella Regione Lazio, stagione venatoria 2023-2024.

PRESO ATTO che il calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2023/2024 all'articolo 7, comma 1, lettera k) prevede che nel territorio della Regione Lazio la specie cinghiale è cacciabile nel periodo dal 01 novembre 2023 al 31 gennaio 2024;

PRESO ATTO che nella riunione del CTFVR del 14/07/2023 è emersa la richiesta di unificare le giornate di caccia alla specie cinghiale per le modalità braccata, girata e zone bianche, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica;

VISTA la nota della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste prot. n. 1012857 del 19/09/2023 con la quale è stato richiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) il parere sulla modifica del calendario venatorio stagione 2023/2024 relativa alle giornate di caccia consentite alla specie cinghiale nelle "Zone bianche"; nello specifico: dai previsti *"tre giorni a settimana, che il cacciatore può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica"* ai giorni fissi di mercoledì, sabato e domenica;

VISTO il parere dell'ISPRA inviato con nota acquisita al protocollo regionale al n 1029779 del 20/09/2023 nella quale l'Istituto, in sintesi, comunica: *"Da un punto di vista tecnico, tale aspetto rappresenta una scelta organizzativa specifica della Regione su cui lo scrivente Istituto non ritiene di potersi esprimere."*;

RITENUTO, in via sperimentale, di unificare per la stagione 2023/2024 le giornate di caccia alla specie cinghiale per le modalità braccata, girata e zone bianche, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica;

PRESO ATTO che per unificare le giornate di caccia alla specie cinghiale per le modalità braccata, girata e zone bianche, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica è necessario modificare il proprio Decreto n. T00135 del 20 luglio 2023 recante: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2023/2024 che all'ALLEGATO 1 - *Articolo 7 (Periodi di caccia e specie cacciabili)*, comma 2, terzo capoverso recita:

- *"Nelle "Zone bianche" (zone non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale), nel periodo dal 01 novembre 2023 al 31 gennaio 2024 per tre giorni a settimana, che il cacciatore può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, la*

caccia al cinghiale è consentita ai cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata.”;

RITENUTO opportuno, per maggiore chiarezza, sostituire il comma 2, dell’articolo 7 (*Periodi di caccia e specie cacciabili*) di cui all’ALLEGATO 1 del Decreto n. T00135 del 20 luglio 2023 recante: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2023/2024 come di seguito riportato:

L’effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) viene così modulata:

- Nelle zone vocate assegnate a squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata è consentita nei giorni:

MESE	GIORNI
NOVEMBRE	1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29
DICEMBRE	2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31
GENNAIO	3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31

- Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale in braccata ed in girata, nel periodo dal 01 novembre 2023 al 31 gennaio 2024, è consentita nelle giornate fissate dal concessionario nel rispetto dell’arco temporale con esclusione dei giorni di martedì e venerdì.
- Nelle “Zone bianche” (zone non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale), nel periodo dal 01 novembre 2023 al 31 gennaio 2024 la caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica ai cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata.

La caccia di selezione al cinghiale (*Sus scrofa*), come disciplinata dalla Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460, può essere autorizzata, ai sensi della legge 17/1995 e dell’art. 11 quaterdecies comma 5 della legge 248/2005, dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste previa predisposizione, da parte degli ATC e delle AFV interessate, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti. Tali piani devono essere trasmessi all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio che provvede ad una prima valutazione e se ritiene il piano ammissibile provvede ad acquisire il parere vincolante dell’ISPRA, successivamente completata l’istruttoria inoltra la proposta di approvazione del piano alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste che adotta il provvedimento di autorizzazione.

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

di sostituire il comma 2, dell'articolo 7 (*Periodi di caccia e specie cacciabili*) di cui all'ALLEGATO 1 del Decreto n. T00135 del 20 luglio 2023 recante: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2023/2024 come di seguito riportato:

L'effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) viene così modulata:

- Nelle zone vocate assegnate a squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata è consentita nei giorni:

MESE	GIORNI
NOVEMBRE	1, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29
DICEMBRE	2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31
GENNAIO	3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31

- Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale in braccata ed in girata, nel periodo dal 01 novembre 2023 al 31 gennaio 2024, è consentita nelle giornate fissate dal concessionario nel rispetto dell'arco temporale con esclusione dei giorni di martedì e venerdì.
- Nelle "Zone bianche" (zone non assegnate alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale), nel periodo dal 01 novembre 2023 al 31 gennaio 2024 la caccia al cinghiale è consentita nei giorni di mercoledì, sabato e domenica ai cacciatori non iscritti alle squadre autorizzate di caccia al cinghiale in braccata e in girata.

La caccia di selezione al cinghiale (*Sus scrofa*), come disciplinata dalla Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460, può essere autorizzata, ai sensi della legge 17/1995 e dell'art. 11 quaterdecies comma 5 della legge 248/2005, dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste previa predisposizione, da parte degli ATC e delle AFV interessate, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti. Tali piani devono essere trasmessi all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio che provvede ad una prima valutazione e se ritiene il piano ammissibile provvede ad acquisire il parere vincolante dell'ISPRA, successivamente completata l'istruttoria inoltra la proposta di approvazione del piano alla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste che adotta il provvedimento di autorizzazione.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Francesco Rocca